

Parere ope veritatis

Fatto

In data 14.01.2002 il sig. Gianfranco Costa veniva eletto alla carica di Consigliere federale della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), in rappresentanza dei Circoli.

Con esposti del 25.01.2002 i sigg. Roberto Tronchetti Provera e Umberto Pasqua Di Bisceglie, entrambi tesserati F.I.G., rilevavano un possibile *status* di ineleggibilità in capo al sig. Gianfranco Costa rispetto alla carica di Consigliere Federale, in quanto a) socio della società “Promogolf s.r.l.” ed in quanto b) amministratore delegato della società “Golf Garlenda s.p.a.”.

In occasione del Consiglio Federale svoltosi data 29.01.2002 il sig. Costa contestando sotto il profilo giuridico di versare nella condizione di ineleggibilità, depositava a) dichiarazione notarile attestante la avvenuta donazione alla figlia delle proprie quote della società “Promogolf s.r.l.”; b) dichiarazione dell’ amministratore unico della società, sig.ra Bruna Piaggio, certificante: *“che il sig. Costa Gianfranco, già socio della Promogolf s.r.l. non ricopre alcuna carica istituzionale nella società, né gli sono conferiti procure o incarichi specifici”*.

Nella stessa sede il sig. Costa confermava di ricoprire la carica di amministratore delegato della società “Garlenda Golf s.p.a.”, che tuttavia non ritiene costituire causa di ineleggibilità in quanto *“trattasi di società immobiliare proprietaria del golf Club Garlenda, non avente scopo di lucro, e che non svolge alcuna attività commerciale”*.

Il Consiglio Federale nella persona del suo Presidente prof. Franco Chimenti, con formale richiesta del 30.01.2002, decideva di adire la Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport in merito alla presunta situazione di ineleggibilità del Consigliere federale Gianfranco Costa.

In data 13.02.02 veniva nominato il Collegio Arbitrale composto dal sen. prof. Avv. Pierluigi Ronzani, con funzioni di Presidente, nonché dai prof. avv. Daniele Cantucci e prof. avv. Massimo Zaccheo.

Diritto

La eccepita ineleggibilità deriva dall'art. 66 dello statuto F.I.G. secondo cui *"per poter ricoprire cariche federali sono necessari i seguenti requisiti:...i) "non svolgere direttamente o indirettamente attività commerciale collegata all'attività della F.I.G."*.

La norma dell'articolo 66 dello statuto F.I.G., va interpretata con riferimento al suo tenore letterale, nonché al suo significato sistematico, volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse dei Consiglieri federali.

La *ratio* della norma, mediante il divieto di sfruttare le cariche federali per finalità lucrative personali, è rivolta ad impedire che si crei in capo a chi ricopre cariche federali una situazione di conflitto di interessi dalla quale possa derivare un potenziale affievolimento della capacità del soggetto di tutelare in via esclusiva gli interessi della Federazione.

Mentre il conflitto di interessi di cui all'art. 2391 c.c., che provoca l'invalidità delle deliberazioni degli amministratori, deve essere verificato in **concreto**, e non deriva da una astratta contrapposizione formale di

posizioni che prescindano dalle effettive modalità di una determinata operazione commerciale, il senso di una disposizione quale quella dell'art. 66 dello statuto F.I.G. va invece ricercato nella **prevenzione di situazioni di conflitto** che, per sua stessa ontologica natura, si riferisce ad una **potenziale divergenza d'interessi in capo a chi debba agire per la persona giuridica rappresentata.**

Se per l'invalidità di un negozio giuridico il conflitto d'interesse deve appunto essere verificato in concreto, la prevenzione del conflitto stesso deve fare ovviamente riferimento ad una *“relazione tipica di incompatibilità assoluta rilevabile indipendentemente dall'effettivo contenuto dell'atto”* (con riferimento al divieto di voto imposto al socio dall'art. 2373 c.c., si vedano JAEGER, *L'interesse sociale* pag 209; MENGONI, *Appunti per una revisione della teoria sul conflitto di interessi*, in Riv. Soc. 1956, p. 445, MESSINEO, *Impugnativa di delibera e interesse di singoli soci*, ivi, 1957, p. 225).

Il significato di una norma come il citato art. 66 dello statuto, non può dunque che essere quello di fissare in astratto in astratto un campo formale di operatività della divergenza tra l'interesse personale dell'amministratore e l'interesse sociale dell'ente rappresentato.

Tale divergenza si riscontra, in forma tipica ed astratta, quando l'amministratore (cui è senz'altro equiparabile il consigliere di una federazione sportiva) abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, ad orientare in una data direzione le operazioni dell'entità rappresentata,

mentre l'interesse sociale di quest'ultima sia potenzialmente orientabile in diversa direzione.

Non sembra di dover spendere troppe parole per configurare nei predetti termini la situazione di chi sia socio e amministratore di società commerciali operanti con oggetto collegato a quello delle federazioni sportive.

Ritenere il contrario vorrebbe dire trasformare l'applicazione della norma giuridica in questione in una piece dove gli attori indossino e dismettano a piacimento vesti e maschere volte a celare i loro reali e personali interessi sostanziali.

Se in riferimento alla verifica in concreto dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 2391 c.c. non è decisivo che l'amministratore sia egli stesso la controparte della operazione, oppure che controparte sia il coniuge dell'amministratore, oppure una diversa persona o una diversa società con la quale l'amministratore abbia, direttamente o indirettamente, un qualche interesse per conto proprio o altrui, la prevenzione astratta del conflitto- come quella disposta dall'art. 66 citato- non può che ovviamente riferirsi proprio a tali situazioni (per ampi riferimenti giurisprudenziali cfr. BONELLI, *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato s.p.a.*, 4, pp. 377 e ss).

Attraverso gli avverbi *direttamente* ed *indirettamente* si è voluto includere non solo l'ipotesi in cui l'attività venga svolta dal soggetto in qualità di imprenditore individuale, bensì anche l'ipotesi in cui l'attività stessa venga svolta dal soggetto per tramite di società o terzi, e

comunque in modo da arrecare utilità a se stesso; inoltre, con riferimento al profilo oggettivo, con l'espressione *attività commerciale collegata con quella della F.I.G.* si è voluto ricomprendere accanto all'ipotesi in cui l'attività sia svolta direttamente per la Federazione, anche il diverso caso in cui sia possibile rinvenire, anche solo in via potenziale, un collegamento tra l'attività commerciale svolta, direttamente o indirettamente, e l'attività della Federazione Italiana Golf. Il terzo comma dell'articolo 66 dello statuto richiede che i requisiti di eleggibilità sussistano dal momento della elezione, e permangano per tutto il corso del mandato, a pena di decadenza dalla carica.

In relazione alla fattispecie concreta va evidenziato che al momento della propria elezione il sig. Costa risultava proprietario del 25,10% delle quote della società "Promogolf s.r.l.", poi donate alla figlia già proprietaria pro-quota.

La partecipazione sociale ed il relativo diritto agli utili di una società, circostanza mai smentita dallo stesso Costa ed anzi comprovata dal deposito da parte dello stesso dell'atto di donazione delle quote in sede di Consiglio Federale del 29.01.2002, integra il caso **di svolgimento indiretto di una attività commerciale.**

Circa la natura della attività commerciale svolta dalla "Promogolf s.r.l.", **non sussistono dubbi sul collegamento all'attività della F.I.G.:** oggetto sociale della società è la *costruzione di campi da golf, giardini, parchi, impianti di irrigazione, manutenzione tappeti erbosi in genere;*

consulenza per la costruzione e l'amministrazione di circoli sportivi, gestione, organizzazione e promozione manifestazioni (gestione sportiva ed operativa), relazioni esterne, stampa (collaborazione con giornali e riviste in genere) e pubblicità; assumere rappresentanze per la vendita di materiale; compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che fosse ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale; attività editoriale e tipografica; lavori di studi e ricerca; gestione centri sportivi, d'istruzione, culturali e servizi connessi; vendita articoli redazionali in genere; gestione ed organizzazione seminari, e sua attività principale la progettazione e direzione lavori di costruzione campi da golf (Cfr. Visura camerale soc. "Promogolf s.r.l.").

Dalla lettura dell'art. 4 dello Statuto, che indica i fini e compiti della F.I.G., risulta evidente il rapporto di strumentalità tra l'attività svolta dalla società "Promogolf s.r.l." e gli scopi della Federazione Italiana Golf.

E' inoltre da rilevare che devono considerarsi collegati all'attività della F.I.G. non solo i rapporti commerciali intercorrendi con la Federazione, bensì anche quelli con i Circoli affiliati, essendo questi ultimi parte integrante della Federazione, con attività connessa alle attività federali.

Il divieto statutario di cui all'art 66 vuole evitare che si crei in capo a chi detiene cariche federali uno *status* di privilegio tale da consentirgli di avvantaggiare sé stesso quale interlocutore commerciale privilegiato nelle attività connesse a quelle della Federazione: è evidente che i circoli affiliati potrebbero concedere maggiore considerazione alla società commerciale *vicina* ad un consigliere federale.

Per le ragioni sopra esposte ed in osservanza alla *ratio* della norma in esame si può concludere che **al momento della elezione sussistesse una causa di ineleggibilità a cariche federali in capo al sig. Gianfranco Costa, sanzionata dal comma 3 dell'art. 66 dello Statuto F.I.G. con la immediata decadenza dalla carica stessa.**

Considerata la applicabilità *de plano* di tale ultima disposizione, il predetto consigliere federale dovrà essere dichiarato decaduto dalla carica.

Le cause di ineleggibilità sono insanabili, pertanto la successiva donazione delle quote non ha alcuna rilevanza ai fini della sanzione di decadenza dalla carica.

Si evidenzia tuttavia che anche in seguito alla donazione delle quote di proprietà del sig. Costa alla figlia, avvenuta in data 25.01.2002 (l'elezione del Consiglio federale è invero avvenuta il 14 01.2002, quando il sig. Costa – sulla base di evidenza documentale- era socio di Promogolf s.r.l.), la società “Promogolf s.r.l.” risulta *in toto* controllata dalla famiglia Costa: la sig.ra Cristina Costa risulta proprietaria di 58.40% quote della società mentre proprietaria del rimanente 41,60% delle quote, nonché amministratore unico della società, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è la sig.ra Bruna Piaggio, moglie del sig. Gianfranco Costa.

Anche dunque a volere superare la questione assorbente sopra esposta, la posizione del sig. Costa in relazione al conflitto di interessi non è mutata in seguito alla donazione delle proprie quote, risultando quanto

meno probabile la sua posizione di preminenza nella società di famiglia, e la potenzialità ad indirizzare l'attività dell'impresa, stante la propria militanza per oltre 50 anni nel mondo del golf (come dallo stesso dichiarato nella propria memoria del 12.02.2002).

Sotto il profilo soggettivo, l'atto di donazione delle quote sociali disposto all'indomani della elezione a consigliere Federale da parte del sig. Costa -ancorché lo stesso dichiarò di averlo fatto per ragioni meramente estetiche- implicitamente conferma che lo stesso era edotto di una situazione di conflitto di interessi.

Si aggiunga inoltre che un atto di disposizione a titolo gratuito in favore di un proprio strettissimo congiunto lascia presumere, *absit injuria verbis*, una simulazione dell'atto stesso.

Dalla documentazione in possesso del Collegio Arbitrale risulta comprovato che il sig. **Gianfranco Costa ricopre la carica di amministratore delegato della società "Golf Garlenda s.p.a."**, la quale svolge attività commerciale collegata con l'attività della F.I.G., come risulta sia dall'oggetto sociale: *gestioni immobiliari e mobiliari ed ogni altra attività affine, connessa ed ausiliare nonché l'esercizio di attività sportive affini quali campi da golf e da tennis, impianti per equitazione, piscine e quanto altro inerente*, sia dalla attività svolta in via principale: *l'esercizio del gioco del golf, e gestioni immobiliari* (Cfr. Visura camerale soc. "Golf Garlenda s.p.a.").

E' lapalissiano, alla stregua dei comuni principi del diritto societario e commerciale, che **essere amministratore di società costituisca svolgimento diretto di attività commerciale.**

Non ha alcun fondamento giuridico il rilievo che la società "Golf Garlenda s.p.a." non abbia scopo di lucro: il fine lucrativo inerisce ontologicamente a tale forma giuridica, a prescindere dalle modalità di esercizio dell'attività sociale. La società, ed in particolare la società di capitali, svolge per definizione un'attività diretta al conseguimento di uno scopo economico, ed è possibile individuare sia uno scopo oggettivo rappresentato dalla finalità di produzione di un utile, sia uno scopo soggettivo consistente nella finalità di ciascun socio di divisione e partecipazione all'utile stesso (cfr. art. 2247 c.c.).


Se fosse fondata la teoria mutualistica addotta dal sig. Costa nella propria memoria del 12.02.2002, la società avrebbe dovuto costituirsi in una forma giuridica diversa, e godrebbe di un trattamento fiscale e di un regime delle deduzioni diverso rispetto a quelli di cui usufruisce.

Conclusioni

La questione di ineleggibilità del sig. Costa a Consigliere federale è risultata sussistente per a) difetto dei requisiti di eleggibilità al momento della elezione, stante la indiretta partecipazione del sig. Costa alla attività commerciale della società "Promogolf s.r.l." nonché b) svolgere direttamente attività commerciale connessa a quella della Federazione in veste di amministratore delegato della società " Golf Garlenda s.p.a.".

Alla luce delle considerazioni svolte si può concludere per la ineleggibilità del sig. Gianfranco Costa, e per la conseguente declaratoria di decadenza dall'incarico di Consigliere federale.

Non da ultimo va osservato come i principi etici di correttezza, che permeano l'attività delle federazioni sportive ben di più e ben oltre delle comuni relazioni d'affari, rafforzino le conclusioni autonomamente già raggiunte sul piano strettamente giuridico.



Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 7 marzo 2002, al numero 2.Cons. 750.

Roma, 7 marzo 2002

IL SEGRETARIO
dott. Marco Arpino